

REP. DRD. n. /2016
PROT. n.

IL RETTORE

richiamato lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. n. 3563 del 11.12.2015 e successive modificazioni ed integrazioni;

richiamato il Regolamento generale di Ateneo emanato con D.R. n. 171 del 11.04.2014;

visto il D.Lgs. 81/08 “Testo Unico in Materia di Sicurezza” e il D.M. 363/98 “Regolamento recante norme per l’individuazione delle particolari esigenze dell’Università e degli istituti di istruzione universitaria ai fini delle norme contenute nel D.Lgs. 626/94 e s.m.i.”;

considerato che con il DR 340 del 23 marzo 2004 è stato emanato il precedente Regolamento per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro e che necessita di aggiornamento;

preso atto delle deliberazioni del Senato Accademico n. 537/17942 del 28 giugno 2016 e del Consiglio di Amministrazione n. 549/31718 del 30 giugno 2016 con le quali è stato approvato il Regolamento per la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro, ai sensi del D. Lgs 81/08 e del D.M. 363/98;

ritenuto di procedere all’emanazione del nuovo regolamento

d e c r e t a

1. l’emanazione del Regolamento per la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro, ai sensi del D. Lgs 81/08 e del D.M. 363/98, nel testo allegato al presente decreto che ne costituisce parte integrante.
2. Il suddetto regolamento entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente Decreto Rettorale sul sito web istituzionale dell’Ateneo.

Parma,

IL DIRETTORE GENERALE

Silvana Ablondi

IL RETTORE

Loris Borghi

<i>R.P.A. - Responsabile del Procedimento Amministrativo</i>	<i>Dirigente VI Area Dirigenziale – Ricerca, Internazionalizzazione, Biblioteche, Musei</i>	<i>Ing. Barbara Pancioli</i>
------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------

REGOLAMENTO PER LA SICUREZZA E LA SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO

INDICE

- Art. 1 – Definizioni
 - Art. 2 – Obblighi ed attribuzioni del Datore di Lavoro
 - Art. 3 – Delega di funzioni
 - Art. 4 – Obblighi ed attribuzioni del Responsabile dell'Unità Produttiva
 - Art. 5 – Obblighi ed attribuzioni del Preposto
 - Art. 6 – Obblighi ed attribuzioni del Responsabile dell'Attività Didattica o di Ricerca in Laboratorio
 - Art. 7 – Obblighi ed attribuzioni del Lavoratore
 - Art. 8 – Obblighi ed attribuzioni degli Addetti alla lotta antincendio e al primo soccorso
 - Art. 9 – Centro di Servizi per la Salute, Igiene e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro
 - Art. 10 - Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
 - Art. 11 – Informazione e Formazione per la Sicurezza
 - Art. 12 – Accordi a fronte di convenzioni nelle attività di ricerca, didattiche, di assistenza o di servizio
 - Art. 13 – Norme finali
-
- Allegato 1: Comunicazione Preposti
 - Allegato 2: Organizzazione del Centro di Servizi per la Salute, Igiene e Sicurezza nei Luoghi di lavoro

Art. 1 - Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento e dell'applicazione della normativa sulla sicurezza e salute sul luogo di lavoro presso l'Università degli Studi di Parma si intendono:

a) **Datore di Lavoro**: il Rettore, quale legale rappresentante dell'Università degli Studi di Parma presidente del Consiglio di Amministrazione e del Senato Accademico dell'Ateneo, svolge le funzioni di Datore di Lavoro ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera b) del D.lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni (di seguito denominato D.lgs. 81/08) e art. 2, comma 1 del D.M. 363/98.

b) **Unità Produttiva**: ai fini dell'organizzazione della sicurezza e dell'applicazione del presente Regolamento sono individuate quali Unità Produttive le seguenti strutture di Ateneo:

- Rettorato;
- Direzione Generale;
- Aree Dirigenziali;
- Dipartimenti;
- Centri;
- Facoltà, ove presenti;

c) **Responsabili delle Unità Produttive**: i Responsabili delle Unità Produttive come sopra descritte ricoprono il ruolo di Dirigente (ai fini della sicurezza), così come definito nell'art. 2, comma 1 lettera d) del D.lgs. 81/2008, ossia "persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del Datore di Lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa"; i Responsabili delle Unità Produttive svolgono le funzioni ad esso attribuite dall'art. 18 del medesimo decreto. Per i Centri il Responsabile è il Direttore; in mancanza del Direttore è il Presidente.

Il Responsabile dell'Unità Produttiva deve nominare i Preposti per la struttura di cui è responsabile e darne informazione al Datore di Lavoro (Allegato 1).

d) **Preposto**: "persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende all'attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere d'iniziativa" (art.2 comma 1, lettera e) del D.lgs. 81/08).

La figura del Preposto viene individuata in coloro che esercitano l'attività sopra descritta e per il periodo di tempo durante il quale tale attività viene esercitata.

I soggetti che possono ricoprire l'incarico di Preposto, in base alle loro competenze e alla loro qualifica professionale saranno formalmente individuati, a cura del Responsabile dell'Unità Produttiva, tra le seguenti figure:

- Personale Docente e Ricercatore Responsabile dell'Attività Didattica o di Ricerca in Laboratorio;
- Personale Tecnico-Amministrativo Responsabile di Unità Organizzativa, ovvero di altra unità organizzativa con analoga autonomia gestionale e comunque ricompresa nell'organigramma e funzionigramma di Ateneo.

Può, altresì, ricoprire il ruolo di preposto anche Personale Docente-Ricercatore, Tecnico-Amministrativo o altro personale non organicamente strutturato (ad esempio Docenti a contratto), cui il Responsabile dell'Unità Produttiva di afferenza affidi funzione di preminenza, anche temporanea, rispetto ad altri lavoratori e che, di conseguenza, si trovi nella posizione di sovrintendere, coordinare od organizzare l'attività di soggetti terzi.

I Preposti devono ricevere adeguata e specifica formazione in materia di sicurezza; l'Ateneo rende disponibili specifici percorsi formativi rivolti a tutti i lavoratori, individuati dal Responsabile dell'Unità Produttiva, che potenzialmente potrebbero trovarsi nelle condizioni di rivestire tale ruolo.

e) **Responsabile dell'Attività Didattica o di Ricerca in Laboratorio:** in applicazione dell'art. 2, comma 5, del D.M. 363/98 per Responsabile dell'Attività Didattica e di Ricerca in Laboratorio si intende il soggetto che, individualmente o come coordinatore di gruppo, svolge attività didattiche, di ricerca o di servizio in laboratorio. Sono considerati laboratori i luoghi o gli ambienti in cui si svolgono attività didattica, di ricerca o di servizio che comportano l'uso di macchine, di apparecchi ed attrezzature di lavoro, di impianti, di prototipi o di altri mezzi tecnici, ovvero di agenti chimici, fisici o biologici. Sono considerati laboratori, altresì, i luoghi o gli ambienti ove si svolgono attività al di fuori dell'area edificata della sede quali, ad esempio, campagne archeologiche, geologiche, marittime.

Il Responsabile dell'Attività Didattica o di Ricerca in Laboratorio svolge la funzione di Preposto per la sicurezza.

f) **Lavoratore:** in applicazione dell'art. 2, comma 4, del D.M. 363/98 e dell'art. 2, comma 1 lett. a) del D.lgs. 81/08, oltre al personale docente, ricercatore, tecnico e amministrativo dipendente dell'Università, si intende per Lavoratore anche quello non organicamente strutturato (è escluso ad esempio il personale delle ditte appaltanti e subappaltanti), quello degli enti convenzionati, sia pubblici che privati, che svolge l'attività presso le strutture dell'Università, salva diversa determinazione convenzionalmente concordata, nonché gli studenti dei corsi universitari, i dottorandi, gli specializzandi, i tirocinanti, i borsisti ed i soggetti ad essi equiparati, quando si faccia uso di laboratori didattici, di ricerca o di servizio, di attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui i soggetti sopra individuati sono effettivamente applicati alle strumentazioni o ai laboratori in questione.

g) **Lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di lotta antincendio e di primo soccorso:** sono quei lavoratori di seguito denominati Addetti alla lotta antincendio e/o al primo soccorso nominati ai sensi dell'art.43 comma 1 lettera b) del D.lgs. 81/2008 per collaborare alla gestione delle situazioni di emergenza all'interno dei luoghi di lavoro di pertinenza dell'Ateneo.

Ai fini della suddetta nomina il Responsabile dell'Unità Produttiva comunica al Delegato del Rettore per la Sicurezza, al Servizio di Medicina Preventiva dei Lavoratori, ai Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza e al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione i nominativi delle persone che sono proposte per i corsi di lotta antincendio e di primo soccorso.

I lavoratori proposti saranno sottoposti a visita medica dal Servizio di Medicina Preventiva dei Lavoratori per l'idoneità a svolgere la mansione e nominati dal Presidente del Centro di Servizi per la Salute, Igiene e Sicurezza nei luoghi di lavoro. Il Servizio di Prevenzione e Protezione organizza i corsi antincendio e trasmette al Responsabile del Servizio di Medicina Preventiva dei Lavoratori i nominativi delle persone proposte per l'organizzazione dei corsi di primo soccorso.

Ai lavoratori indicati come Addetti alla lotta antincendio e/o primo soccorso devono essere specificati i compiti assegnati e l'area di intervento attraverso il piano di emergenza.

Gli Addetti alla lotta antincendio e/o primo soccorso devono seguire i corsi di aggiornamento predisposti dall'Ateneo.

h) Altre figure-strutture coinvolte nel sistema organizzativo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro previste dal D.lgs. 81/08 e altre normative in materia di sicurezza:

- Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione - RSPP
- Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione - ASPP
- Medico Competente – Servizio di Medicina Preventiva dei Lavoratori
- Medico Autorizzato
- Esperto Qualificato in radioprotezione – Servizio di Fisica Sanitaria
- Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza - RLS

i) **Luogo di Lavoro:** si intendono tutti i luoghi destinati ad ospitare posti di lavoro, all'interno delle strutture organizzative, nonché in ogni altro luogo di loro pertinenza accessibile al Lavoratore nell'esercizio abituale e continuativo delle proprie mansioni. Essi sono, ad esempio e a titolo non esaustivo: gli uffici, gli studi, le aule, i laboratori, le biblioteche, le sale di esposizione museale, gli stabulari. Sono altresì considerati luoghi di lavoro gli ambienti dove si svolgono attività al di fuori dell'area edificata della sede, quali ad esempio, campagne archeologiche, geologiche, marittime.

Art. 2 - Obblighi ed attribuzioni del Datore di Lavoro

1. Al Rettore, in quanto Datore di Lavoro, competono gli obblighi non delegabili di cui all'art. 17 del D.lgs. 81/08, ovvero:

a) la valutazione di tutti i rischi e la conseguente elaborazione del documento previsto dall'art. 28 del D.lgs. 81/08;

b) la designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.

2. Il Rettore, in quanto Datore di Lavoro, adotta le misure necessarie per la sicurezza e la salute dei lavoratori, avvalendosi dei rispettivi uffici competenti; in particolare provvede:

a) alla valutazione del rischio per tutte le attività, ad eccezione di quelle svolte in regime di convenzione con enti esterni. Per quanto riguarda le attività specificatamente connesse con la libertà di insegnamento o di ricerca che direttamente danno o possano dare origine a rischi, sarà il Responsabile dell'Attività Didattica o di Ricerca in laboratorio che dovrà attivarsi per le attribuzioni di competenza;

- b) all'elaborazione del documento di valutazione dei rischi con la collaborazione dei Responsabili dell'Unità Produttiva, dei Responsabili dell'Attività Didattica o di Ricerca in laboratorio, del Servizio di Prevenzione e Protezione, del Medico Competente, del Servizio di Fisica Sanitaria e consultando i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza;
- c) a convocare, almeno una volta all'anno, la riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi, di cui all'art. 35 del D.lgs. 81/08;
- d) alla nomina degli Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione, consultati gli RLS ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. c del 81/08, il Medico Competente e/o Autorizzato e l'Esperto Qualificato in radioprotezione;
- e) a presentare periodicamente al Consiglio di Amministrazione, per le determinazioni di competenza, il piano di realizzazione progressiva degli adeguamenti di cui all'art. 15 del D.lgs. 81/08, tenendo conto delle risultanze della riunione periodica di prevenzione e protezione dei rischi;
- f) ad effettuare, come legale rappresentante, le comunicazioni ufficiali agli Enti competenti;
- g) ad effettuare, per quanto di competenza, le designazioni, le nomine e gli incarichi che il presente regolamento o la normativa sulla sicurezza pongono in capo al Datore di Lavoro;
- h) all'informazione e formazione dei lavoratori ai sensi degli artt. 36 e 37 del D.lgs. 81/08, avvalendosi dei servizi competenti, dei Dirigenti per la Sicurezza e dei Responsabili dell'Attività Didattica o di Ricerca in laboratorio;
- i) allo svolgimento di tutte le funzioni, attività attribuitegli dalla legge, che non siano state delegate.

Art. 3 - Delega di funzioni

1. La delega di funzioni da parte del Datore di Lavoro, ove non espressamente esclusa, è ammessa con i seguenti limiti e condizioni:
 - a) che essa risulti da atto scritto recante data certa;
 - b) che il delegato possieda tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
 - c) che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
 - d) che essa attribuisca al delegato l'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate;
 - e) che la delega sia accettata dal delegato per iscritto.
 2. Alla delega di cui al comma 1 deve essere data adeguata e tempestiva pubblicità.
 3. La delega di funzioni non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al Datore di Lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite.
- Il soggetto delegato non può, a sua volta, delegare specifiche funzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Articolo 4 - Obblighi ed attribuzioni del Responsabile dell'Unità Produttiva

1. Il Responsabile dell'Unità Produttiva, nell'ambito della struttura organizzativa di cui rappresenta l'organo di vertice, è tenuto all'osservanza delle disposizioni di legge, a suo carico, in materia di sicurezza e salute dei lavoratori.

2. Al Responsabile dell'Unità Produttiva, secondo le competenze ed attribuzioni conferite, spetta in particolare di attuare quanto previsto a suo carico dall'art. 18 del D.Lgs. 81/08; inoltre:

a) concorrere insieme al Datore di Lavoro, ai servizi competenti in materia di sicurezza ed al Responsabile dell'Attività Didattica o di Ricerca in Laboratorio (nel caso siano presenti attività di laboratorio) alla valutazione dei rischi ed alla redazione del relativo documento, fornendo le informazioni in merito alla natura dei rischi, individuando le misure idonee ad eliminare ovvero a ridurre i rischi stessi e predisponendo un piano di realizzazione degli adeguamenti previsti;

b) provvedere a compilare e trasmettere al Servizio di Prevenzione e Protezione le Schede dei Dati Occupazionali dei Lavoratori afferenti alla struttura, anche nel caso di nuovi lavoratori, mobilità o variazioni delle mansioni rispetto a quanto dichiarato nelle schede già inviate;

c) attivarsi, in occasione di modifiche delle attività significative per la salute e la sicurezza degli operatori, affinché venga aggiornato il documento di valutazione dei rischi;

d) adottare le misure di prevenzione e protezione prima che le attività a rischio siano poste in essere, informando i lavoratori circa i rischi per la propria salute e sicurezza e sulle relative misure di prevenzione e protezione da adottare al riguardo;

e) dare disposizioni sulla osservanza e sulla corretta applicazione delle misure di prevenzione e protezione previste, da parte dei responsabili, nell'ambito delle rispettive attività, segnalando al Datore di Lavoro ed al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione l'inosservanza degli obblighi e la mancata adozione delle stesse;

f) frequentare i corsi di formazione ed aggiornamento organizzati dal Datore di Lavoro, con riferimento alla propria attività e alle specifiche mansioni svolte;

g) dotare le strutture dirette di adeguati regolamenti interni e procedure o protocolli operativi, in merito alla particolare attività svolta, per garantire ai lavoratori ottimali condizioni di sicurezza durante il lavoro;

h) comunicare al Datore di Lavoro le convenzioni stipulate dalla propria struttura al fine di poter adottare tutte le misure di sicurezza necessarie;

i) adempiere e vigilare agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37 del D.Lgs. 81/08 per i Lavoratori afferenti alla propria Unità Produttiva;

l) segnalare al Datore di Lavoro i nominativi dei lavoratori afferenti all'Unità Produttiva individuati come preposti o che potenzialmente potrebbero rivestire tale ruolo;

m) designare gli Addetti alla lotta antincendio e al primo soccorso per la propria Unità Produttiva affinché vengano nominati dal Presidente del Centro di Servizi per la Salute, Igiene e Sicurezza nei luoghi di lavoro;

n) segnalare al Datore di Lavoro i nominativi dei lavoratori che utilizzano attrezzature, macchine o apparecchiature rientranti nell'Accordo Stato-Regioni/Province Autonome

del 22 febbraio 2012 (ad es. carrello elevatore, piattaforme elevabili, ecc.) affinché si provveda all'idonea formazione;

o) nei casi specifici delle Unità Produttive in cui si svolgono attività didattiche, attivarsi e vigilare affinché i Responsabili dell'Attività Didattica o di Ricerca in Laboratorio forniscano, anche nei singoli insegnamenti e/o mediante la piattaforma on-line, le istruzioni necessarie a garantire, con la collaborazione del Servizio di Prevenzione e Protezione, la corretta formazione ed informazione degli studenti in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro;

p) richiedere, per determinate attività specifiche, le autorizzazioni ed i nulla osta necessari secondo le normative vigenti, eventualmente avvalendosi della collaborazione del Servizio di Prevenzione e Protezione e, nel caso di attività che prevedano l'uso di radiazioni ionizzanti, non ionizzanti e campi elettromagnetici, del Servizio di Fisica Sanitaria per gli aspetti di competenza;

q) in caso d'infortunio, trasmettere tempestivamente agli Uffici competenti, come individuati nella procedura, i dati per la relativa iscrizione nel registro infortuni e per le denunce agli enti competenti ove ricorra il caso; inoltre, segnalare al Servizio di Prevenzione e Protezione gli incidenti occorsi (anche quelli senza conseguenze a persone) affinché questi possa procedere alla loro analisi e fornire le eventuali indicazioni per garantire il miglioramento delle condizioni di sicurezza;

r) indipendentemente dall'obbligo di esporre quanto previsto dalle leggi (ad esempio segnaletica e norme specifiche), notificare al proprio personale tutte le nomine che direttamente o indirettamente interessano l'Unità Produttiva, nonché le comunicazioni relative all'organizzazione per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro e alle disposizioni ad essa inerenti;

s) provvedere al coordinamento in sicurezza dell'attività come previsto dall'art. 26 del D.lgs. 81/08 relativo ai contratti d'appalto, d'opera o di somministrazione sottoscritti dalla propria Unità Produttiva e promuovere la predisposizione dei documenti necessari (Documento Unico di Valutazione dei Rischi Derivanti da Interferenze - DUVRI) con la collaborazione del Servizio di Prevenzione e Protezione.

Articolo 5 - Obblighi ed attribuzioni del Preposto

1. Al Preposto, secondo le competenze ed attribuzioni conferite, spetta l'attuazione delle seguenti misure:

a) sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti;

b) verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;

c) richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;

- d) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
 - e) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;
 - f) frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall'articolo 37 del D.lgs. 81/08.
2. Il Preposto è tenuto a frequentare i corsi di formazione ed aggiornamento organizzati dal Datore di Lavoro, con riferimento alla propria attività e alle specifiche mansioni svolte.
 3. Nei casi specifici in cui le funzioni di Preposto sono svolte dal Responsabile dell'Attività Didattica o di Ricerca in Laboratorio sussistono ulteriormente gli obblighi di cui all'art. 5 del D.M. 363/98 nonché la competenza rispetto quanto espressamente riportato all'art. 6 del presente Regolamento.
 4. L'incarico di Preposto non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al Datore di Lavoro e al Dirigente.

Art. 6 – Obblighi ed attribuzioni del Responsabile dell'Attività Didattica o di Ricerca in Laboratorio

1. Al Responsabile dell'Attività Didattica o di Ricerca in Laboratorio spetta in particolare di:
 - a) eliminare o ridurre al minimo i rischi in relazione alle conoscenze del progresso tecnico, nel limite delle proprie attribuzioni e competenze, con la collaborazione del Servizio di Prevenzione e Protezione, del Servizio di Fisica Sanitaria e del Medico Competente, dandone preventiva ed esauriente informazione al Datore di Lavoro e al Responsabile dell'Unità Produttiva ove si svolge l'attività stessa;
 - b) concorrere assieme al Datore di Lavoro, al Servizio di Prevenzione e Protezione, al Servizio di Medicina Preventiva dei Lavoratori, al Servizio di Fisica Sanitaria ed al Responsabile dell'Unità Produttiva, in relazione alla propria struttura organizzativa e ai relativi luoghi di lavoro, alla valutazione dei rischi ed alla redazione del relativo documento, fornendo le informazioni in merito alla natura dei rischi, individuando le misure idonee ad eliminare ovvero a ridurre i rischi stessi e predisponendo un piano di realizzazione degli adeguamenti previsti;
 - c) Il Responsabile dell'Attività Didattica o di Ricerca in Laboratorio si attiva, inoltre, in occasione di modifiche delle attività significative per la salute e la sicurezza degli operatori, affinché venga aggiornato il documento di valutazione dei rischi;
 - d) ferme restando le attribuzioni di legge del Datore di Lavoro in materia di formazione ed informazione dei lavoratori, il Responsabile dell'Attività Didattica o di Ricerca in Laboratorio è tenuto altresì a formare ed informare tutti i propri collaboratori sui rischi specifici connessi alle attività svolte e sulle corrette misure di prevenzione e protezione, sorvegliandone e verificandone l'operato, con particolare attenzione nei confronti degli studenti e dei soggetti ad essi equiparati;

e) dare disposizioni sulla osservanza e sulla corretta applicazione delle misure di prevenzione e protezione previste, da parte dei responsabili, nell'ambito delle rispettive attività, segnalando al proprio Responsabile dell'Unità Produttiva ed al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione l'inosservanza degli obblighi e la mancata adozione delle stesse;

f) frequentare i corsi di formazione ed aggiornamento organizzati dal Datore di Lavoro, con riferimento alla propria attività e alle specifiche mansioni svolte;

g) garantire, per quanto di competenza, che, nell'impiego di prototipi di macchine, di apparecchi ed attrezzature di lavoro, di impianti o di altri mezzi tecnici, nonché nella produzione, detenzione ed impiego di nuovi agenti chimici, fisici o biologici, realizzati ed utilizzati nelle attività di ricerca o didattica, sia assicurata la corretta protezione del personale, mediante valutazione, in sede di progettazione, dei possibili rischi connessi con la realizzazione del progetto ed accertarsi, altresì, che gli operatori siano adeguatamente formati ed informati sui particolari rischi e sulle relative misure di prevenzione;

h) elaborare, per quanto di competenza, sulla base delle conoscenze disponibili e per quanto necessario ai fini di una migliore attività di prevenzione, specifiche procedure e protocolli operativi in collaborazione con il RSPP, il Medico Competente ed altre figure previste dalle disposizioni vigenti, nonché regolamenti interni del laboratorio di cui è responsabile, dandone informazione a tutti i soggetti operanti all'interno dell'unità operativa stessa; l'elaborazione delle procedure è obbligatoria anche in caso di lavorazioni esterne in luoghi diversi da quelli abituali di lavoro.

2. I Docenti in aula devono:

a) adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei lavoratori, nonché per il caso di pericolo grave ed immediato, secondo quanto previsto nel piano di emergenza dell'edificio;

b) verificare che le capienze delle aule non vengano superate;

c) verificare che, in caso di evacuazione, l'aula venga abbandonata con ordine e accompagnare gli studenti nel luogo sicuro come individuato nel piano di emergenza;

d) segnalare tempestivamente al Responsabile dell'Unità Produttiva o al Datore di Lavoro eventuali condizioni di pericolo che si verifichino durante le lezioni o delle quali venga a conoscenza.

Art. 7 - Obblighi ed attribuzioni del Lavoratore

1. Ogni Lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal Datore di Lavoro.

2. I Lavoratori devono in particolare:

a) contribuire, insieme al Datore di Lavoro, ai Responsabili dell'Unità Produttiva e ai Preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;

- b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal Datore di Lavoro, dai Responsabili dell'Unità Produttiva e dai Preposti, ai fini della protezione collettiva e individuale;
- c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza
- d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
- e) segnalare immediatamente al Datore di Lavoro, al Responsabile dell'Unità Produttiva o al Preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l'obbligo di cui alla lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
- f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- g) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non siano di competenza ovvero che possano compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
- h) partecipare ai programmi di formazione, informazione e di addestramento organizzati dal Datore di Lavoro;
- i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dalla normativa o comunque disposti dal Medico Competente;
- l) fornire ogni indicazione necessaria al corretto e tempestivo aggiornamento delle Schede dei Dati Occupazionali ai sensi del D.lgs. 81/08, anche al fine di consentire il corretto svolgimento dei successivi adempimenti (valutazione del rischio, informazione/formazione e sorveglianza sanitaria).

3. Qualora i Lavoratori dell'Università di Parma siano ospitati, per motivi di servizio, di didattica o di ricerca, presso Enti esterni, devono attenersi alle norme ivi vigenti in materia ed alle disposizioni ed istruzioni dei responsabili per la sicurezza degli Enti medesimi.

Art. 8 - Obblighi ed attribuzioni degli Addetti alla lotta antincendio e al primo soccorso

1. Gli Addetti alla Lotta Antincendio e al Primo Soccorso sono preventivamente proposti dal Responsabile dell'Unità Produttiva per la Sicurezza e successivamente nominati con provvedimento del Presidente del Centro di Servizi per la Salute, Igiene e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro secondo la procedura prevista dall'Art. 1, lettera g) del presente Regolamento.
2. Gli Addetti alla Lotta Antincendio e Primo Soccorso collaborano alla gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro attendendosi agli adempimenti previsti dalla legge ed in conformità con quanto previsto negli atti formali di nomina.
3. Gli Addetti alla Lotta Antincendio e Primo Soccorso non possono rifiutare la designazione se non per giustificato motivo che comporti la non idoneità alla mansione

rilasciata dal Servizio di Medicina Preventiva dei Lavoratori e sono obbligati a seguire i corsi di formazione e aggiornamento organizzati dall'Amministrazione.

Art. 9 - Centro di Servizi per la Salute, Igiene e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro

1. Il Centro di Servizi per la Salute, Igiene e Sicurezza nei luoghi di lavoro (di seguito denominato Centro) è attivato con D.R. 264 del 10/06/2014; organo di vertice è il Delegato del Rettore per la Sicurezza che contestualmente è nominato Presidente del Centro.

2. Al Centro sono attribuite tutte le funzioni consultive e di servizio, nonché quelle di supporto tecnico, gestionale ed organizzativo erogate in materia di salute e sicurezza sul lavoro, igiene e ambiente, gestione delle emergenze di cui al D.R. 403 del 16/06/2014; nel complesso delle attività di cui al precedente periodo, il Centro opera prioritariamente a servizio dell'Università degli Studi di Parma, dei suoi Lavoratori strutturati e non strutturati, dei suoi Organi Istituzionali e di Governo, al fine di coordinare ed organizzare con continuità e sistematicità la complessiva azione di tutela e di salvaguardia della salute e della sicurezza sul lavoro.

3. L'organizzazione del Centro è riportata in Allegato 2, dove è stata inserita anche la Determina del Presidente di assegnazione del personale.

Art. 10 - Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza

1. I Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza nell'Università degli Studi Parma sono designati in base all'Accordo definito in sede di contrattazione integrativa e agli accordi sindacali vigenti.

2. Ai Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza competono le attribuzioni previste dal presente Regolamento e dall'art. 50 del D.lgs. 81/08:

a) accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;

b) è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda o unità produttiva;

c) è consultato sulla designazione del Responsabile e degli Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione, alla attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del Medico Competente;

d) è consultato in merito all'organizzazione della formazione di cui all'articolo 37 del D.lgs. 81/08;

e) riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali;

f) riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;

g) riceve una formazione adeguata e, comunque, non inferiore a quella prevista dall'articolo 37 del D.lgs. 81/08;

h) promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori;

i) formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti, dalle quali è, di norma, sentito;

- l) partecipa alla riunione periodica di cui all'articolo 35 del D.lgs. 81/08;
 - m) fa proposte in merito alla attività di prevenzione;
 - n) avverte il Datore di Lavoro dei rischi individuati nel corso della sua attività;
 - o) può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal Datore di Lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.
3. Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza deve disporre del tempo necessario allo svolgimento dell'incarico senza perdita di retribuzione, nonché dei mezzi e degli spazi necessari per l'esercizio delle funzioni e delle facoltà riconosciutegli, anche tramite l'accesso ai dati, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera r) del D.lgs. 81/08, contenuti in applicazioni informatiche. Non può subire pregiudizio alcuno a causa delle svolgimento della propria attività e nei suoi confronti si applicano le stesse tutele previste dalla Legge per le rappresentanze sindacali. Inoltre, al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza competono le ulteriori attribuzioni risultanti dalla contrattazione collettiva nazionale e decentrata.

Art. 11 - Informazione e formazione per la Sicurezza

1. L'Università provvede a fornire a tutti i Lavoratori, i Responsabili dell'Unità Produttiva, i Preposti e alle altre figure previste dalla normativa un'adeguata informazione, formazione e addestramento riguardo la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro come previsto dal D.lgs. 81/08 e dai decreti/accordi attuativi.

Art. 12 - Accordi a fronte di convenzioni nelle attività di ricerca, didattiche, di assistenza o di servizio

1. Al fine di garantire la salute e la sicurezza di tutto il personale che, a fronte di convenzioni, presta la propria opera per conto dell'Università degli Studi di Parma presso enti esterni pubblici o privati (ad es. Azienda Ospedaliera, ASL, ARPA, ecc.), così come di quello di enti pubblici o privati che svolgano la loro attività presso l'Università degli Studi di Parma (ad es. CNR, INFN, ecc.), devono essere stipulati accordi specifici fra l'Università degli Studi di Parma e gli enti convenzionati (Art. 10 - D.M. 363/1998). In particolare, in tali accordi devono essere primariamente individuati i soggetti cui competono gli obblighi previsti dal D.lgs. 81/2008.

2. Per le nuove convenzioni tali accordi devono essere realizzati prima dell'inizio delle attività previste nelle stesse.

Art. 13 - Norme finali

1. Per quanto non espressamente disposto dal presente Regolamento si rinvia al D.lgs. 81/08, al D.M. 363/98 ed alla normativa sia di carattere generale che di tipo specifico in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, incluse le disposizioni vigenti in materia di appalti fra cui in particolare l'art. 26 D.lgs. 81/08 e la normativa vigente in materia di appalti.

2. Sono abrogate le disposizioni normative di questa Università per la parte incompatibile con il presente regolamento.

È abrogato il precedente regolamento d'Ateneo sulla sicurezza.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PARMA

Centro di Servizi per la Salute, Igiene e Sicurezza nei luoghi di Lavoro

REGOLAMENTO PER LA SICUREZZA E LA SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO

ALLEGATO 1:

COMUNICAZIONE RUOLO PREPOSTO



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PARMA

Parma,

Al Sig./Dott./Prof

E p.c. Al Magnifico Rettore

Oggetto: “Preposto per la Sicurezza”

Poiché Lei, nella Sua qualità di *Responsabile dell'Attività Didattica o di Ricerca in Laboratorio/Responsabile di Laboratorio/Responsabile di Officina/Responsabile Operativo/Responsabile di Unità Organizzativa* ricopre la situazione soggettiva dell'art. 2, comma 1 lettera e) del D.Lgs. 81/08 con la presente Le comunico il Suo ruolo di Preposto ai sensi della disposizione di legge sopra dichiarata e s.m.i. e del Regolamento dell'Università degli Studi di Parma per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro, emanato con DRD.....

In virtù di questa Sua qualità sarà, per quanto di competenza, soggetto di obbligo di sicurezza e, pertanto, dovrà svolgere la formazione prevista per tale figura dall'Accordo Stato-Regioni del 25 luglio 2012. Il percorso formativo consiste in un modulo in modalità E-Learning di 8 ore aggiuntive rispetto ai Moduli previsti come Lavoratore.

Cordiali saluti,

IL DIRIGENTE PER LA SICUREZZA

(Rettore, Direttore Generale, Dirigente d'Area,
Direttore di Dipartimento o Centro, Presidente
Facoltà)



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PARMA

Centro di Servizi per la Salute, Igiene e Sicurezza nei luoghi di Lavoro

REGOLAMENTO PER LA SICUREZZA E LA SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO

ALLEGATO 2:

ORGANIZZAZIONE DEL CENTRO DI
SERVIZI PER LA SALUTE, IGIENE E
SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PARMA

REGISTRO 83/bis

DECRETO N° 403

IL RETTORE

richiamata la Legge 9 maggio 1989, n. 168;

richiamato il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" ed in particolare sull'organizzazione e gestione delle risorse umane;

visto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale del comparto Università sottoscritto in data 16.10.2008;

richiamato il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni";

richiamata la legge 30 dicembre 2010, n. 240 recante "Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario";

richiamato lo Statuto dell'Università degli Studi di Parma;

visto il D.R. n. 758 del 16.05.2005 concernente la struttura organizzativa dell'Ateneo, i criteri di organizzazione dell'Amministrazione, di attribuzione delle posizioni funzionali nonché i criteri generali per il conferimento di incarichi;

visto il D.R. n. 325 del 20.04.2009 con il quale sono state apportate ulteriori modifiche alla struttura organizzativa dell'Ateneo ed individuate le competenze ed attribuzioni delle Aree Dirigenziali nonché dei Settori e Servizi di Ateneo;

visto il D.R. n. 400 del 14 giugno 2012 con il quale è stato integrato e modificato il D.R. n. 758 del 16.05.2005 sopra richiamato ed in particolare l'allegato n. 1 recante "Individuazione dei criteri di organizzazione dell'Amministrazione e per l'attribuzione delle posizioni funzionali";

visto il D.R. n. 976 del 17.12.2013 ed in particolare l'art. 4 relativo all'afferenza in Staff della 3^a Area Dirigenziale Edilizia – Infrastrutture del Servizio Prevenzione e Protezione e del Servizio di Fisica Sanitaria, nonché l'art. 5 relativo alla provvisoria allocazione del Servizio di Medicina Preventiva dei Lavoratori nell'ambito del Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale;

visto il D.R. n. 204 del 05.05.2014 con il quale è stato emanato il "Regolamento per l'Istituzione ed il Funzionamento dei Centri Universitari";

preso atto della delibera del Consiglio di Amministrazione n. 524/30570 del 28.05.2014 "Istituzione del Centro di Servizi per la Salute, Igiene e Sicurezza nei luoghi di lavoro" ed in particolare l'art. 9 – 'Struttura';

preso atto del D.R. n. 264 del 10.06.2014 con il quale è stato attivato il Centro di cui sopra;

ravvisata la necessità di procedere all'articolazione interna del Centro di Servizi in parola, all'assegnazione del personale Tecnico-Amministrativo ed alla contestuale modifica dell'assetto organizzativo della Struttura organizzativa dell'Ateneo;



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PARMA

DECRETA

Art. 1) – Per le motivazioni di cui alle premesse, parte integrante del presente dispositivo, la struttura organizzativa dell'Università degli Studi di Parma - emanata con il D.R. n. 325 del 20.04.2009 - è parzialmente modificata ed integrata nel senso che, dalla data del presente provvedimento, in attuazione della delibera del Consiglio di Amministrazione n. 524/30570 del 28.05.2014, sono disattivati i seguenti servizi:

- o Servizio Prevenzione e Protezione;
- o Servizio di Fisica Sanitaria;
- o Servizio di Medicina Preventiva dei Lavoratori, già provvisoriamente allocato nell'ambito del Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale;

Art. 2) – Il “Centro di Servizi per la Salute, Igiene e Sicurezza nei luoghi di lavoro”, attivato con D.R. n. 264 del 10.06.2014, è articolato in tre ambiti particolari, in ossequio a quanto disposto dalla vigente normativa, denominati Servizi: Servizio di Fisica Sanitaria; Servizio di Medicina Preventiva dei Lavoratori; Servizio di Prevenzione e Protezione, con relative sottostrutture, cui sono attribuite le competenze di cui all'allegato n. 1), parte integrante del presente dispositivo. A ciascun Servizio è preposto un Responsabile, nominato dal Rettore con proprio decreto. In particolare:

- il Responsabile del Servizio di Fisica Sanitaria, in ottemperanza a quanto previsto dalla vigente normativa, è designato con specifico incarico formale del Rettore (datore di lavoro) tra persone in possesso di specifiche competenze e requisiti e gli risponde direttamente nello svolgimento delle sue attività ed azioni di protezione relative alla sorveglianza fisica dalle radiazioni ionizzanti sui luoghi di lavoro, unitamente ai compiti propri dell'Esperto Qualificato in Radioprotezione di cui al D.Lgs. n. 230/1995;
- il Responsabile del Servizio di Medicina Preventiva dei Lavoratori, in ottemperanza a quanto previsto dalla vigente normativa, è designato con specifico incarico formale del Rettore (datore di lavoro) tra persone in possesso di specifiche competenze e requisiti e gli risponde direttamente per la sua attività di soggetto preposto alla sicurezza, monitoraggio dei rischi e sorveglianza sanitaria del personale dipendente o equiparato;
- il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, in ottemperanza a quanto previsto dalla vigente normativa, è designato con specifico incarico formale del Rettore (datore di lavoro) tra persone in possesso delle competenze e requisiti professionali previsti dall'art. 32 del D.lgs. n. 81/2008, cui risponde direttamente per coordinare e gestire tutte le attività finalizzate alla sicurezza, alla protezione e alla prevenzione, ai sensi dell'art. 33 del richiamato Testo Unico;

Art. 3) – I tre Servizi, di cui al precedente Art. 2) rappresentano un centro di costo, ai sensi del Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità di Ateneo. Al Servizio di Medicina Preventiva dei Lavoratori fanno capo, inoltre, i Medici competenti nominati secondo la vigente normativa.

Art. 4) – Al Centro stesso è assegnato il personale tecnico – amministrativo di seguito indicato:



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PARMA

CENTRO DI SERVIZI PER LA SALUTE, IGIENE E SICUREZZA NEL LUOGHI DI LAVORO

- **SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE**
(denominazione dettata da norme di legge, che ai fini dell'ordinanza equivale ad un Settore)

Manuela MALAGGI	Area Tecnica, Tecnico-Scientifica ed E.D.	Cat. EP	C.S.
-----------------	-------------------------------------------	---------	------

Nicholas CANTONI	Area Tecnica, Tecnico-Scientifica ed E.D.	Cat. C	
------------------	-------------------------------------------	--------	--

Unità Operativa Gestione Prevenzione e Protezione – Sicurezza apparecchiature e Impianti (ai fini dell'ordinanza equivale ad un Servizio)

vacante			C.S.
Nicola CHIAPPONI	Area Tecnica, Tecnico-Scientifica ed E.D.	Cat. C	

Unità Funzionale di Base (U.F.B.) Gestione Prevenzione e Protezione (sotto il coordinamento del Responsabile dell'Unità Operativa)

Rosario Martino ARICO'	Area Tecnica, Tecnico-Scientifica ed E.D.	Cat. C	
------------------------	-------------------------------------------	--------	--

Unità Funzionale di Base (U.F.B.) Sicurezza Apparecchiature e Impianti (sotto il coordinamento del Responsabile dell'Unità Operativa)

Luca PELOSI	Area Tecnica, Tecnico-Scientifica ed E.D.	Cat. C	
-------------	-------------------------------------------	--------	--

➤ **Servizio di Fisica Sanitaria**

Silvia VACCARI (*)	Area Tecnica, Tecnico Scient. ed Elab. Dati	Cat. EP	
Dusolina PASSERA	Area amministrativa-gestionale	Cat. D	R
Cesare DALLEDONNE	Area Tecnica, Tecnico Scient. ed Elab. Dati	Cat. C	

(*) Responsabile e Coordinatore del Servizio

R: responsabile delle attività amministrative connesse ai compiti istituzionali del servizio

➤ **Servizio di Medicina Preventiva dei Lavoratori**

OLIVIERI Roberta	Area Amministrativa	Cat. C	R
SERENO Paolo	Area amministrativa	Cat. C	
CAVAZZINI Stefania (*)	Area socio-sanitaria	Cat. D	
GHINELLI Romina (*)	Area socio-sanitaria	Cat. D	
BIANCHET Alessandra	Area socio-sanitaria	Cat. C	
FANTINI Maria (**) (***)	Area socio-sanitaria	Cat. C	

(*) dipendente a PT al 70% O

(**) dipendente a PT al 70% O

R: responsabile delle attività amministrative connesse ai compiti istituzionali del servizio

(*) responsabile del Laboratorio "Indagini Biologiche per la Sorveglianza Sanitaria"

(**) funzioni di responsabilità per l'attività di supporto ai "medici competenti" unitamente all'attività di supporto al "medico autorizzato" dell'Amministrazione



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PARMA

Art. 5) – l'assetto organizzativo e l'assegnazione del personale tecnico-amministrativo al "Centro di Servizi per la Salute, Igiene e Sicurezza nei luoghi di lavoro" entrano in vigore dal 10 giugno u.s., data di attivazione del Centro; al fine di salvaguardare la funzionalità e le attività proprie del Centro, continuano provvisoriamente a produrre effetti gli incarichi e le funzioni di responsabilità, già in essere e di cui al precedente art. 4).

Parma, 16 giugno 2014

IL DIRETTORE GENERALE

Silvana Ablondi



IL RETTORE

Loris Borghi

IL PRORETTORE ALLE RISORSE UMANE
Antonio Ubaldi

U.O.R. - Unità Organizzativa Responsabile	Area Dirigenziale - Risorse Umane	Dott. Gianluigi Michelini
R.P.A. - Responsabile del Procedimento Amministrativo	Capo Settore Organizzazione - Gestione e Relazioni Sindacali	Sig.ra Giovanna Giustiniani <i>[Signature]</i>
Capo Servizio Misurazione e Valutazione delle prestazioni individuali, Monitoraggio Struttura Organizzativa, relazioni sindacali	



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PARMA

Allegato n° 1)

SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE

Fermo restando che il Responsabile della prevenzione e protezione è designato con specifico incarico formale del datore di lavoro (Rettore, legale rappresentate, presidente del C.d.A.) tra persone in possesso delle competenze e requisiti professionali previsti dall'art. 32 del T.U. in materia di sicurezza (D.lgs. n. 81/2008) cui risponde direttamente per coordinare e gestire tutte le attività finalizzate alla sicurezza, alla protezione e alla prevenzione, le competenze del Settore sono quelle più sotto declinate.

La denominazione Servizio data a questa struttura e quella di Unità Operativa equivalgono rispettivamente a quelle di Settore e di Servizio. La dizione utilizzata è giustificata da esigenze di coerenza con la normativa.

Il Servizio di Prevenzione e Protezione, caratterizzato da attività trasversali, è deputato al coordinamento delle attività di studio e applicazione delle normative concernenti i programmi di prevenzione, sicurezza e protezione degli ambienti di lavoro. Effettua la valutazione dei rischi, l'elaborazione delle misure preventive e protettive e la stesura del programma di attuazione degli interventi di miglioramento, in stretta collaborazione con le altre strutture delle Strutture di Ateneo.

Collabora per fornire le informazioni relative alla sicurezza e per proporre adeguati programmi di formazione e informazione ai lavoratori per mantenere aggiornata la conoscenza generale delle problematiche inerenti la sicurezza e la salute.

Il Servizio svolge in modo precipuo i compiti previsti per il Servizio di Prevenzione e Protezione ai sensi dell'art. 33 del D.lgs n. 81 del 09.04.2008.

Partecipa alle consultazioni in materia della tutela della salute e della sicurezza (riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi) e predispone la documentazione necessaria per l'aggiornamento conoscitivo delle situazioni, mantenendo i rapporti con i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), per quanto di competenza.

Collabora per fornire alle imprese appaltatrici e ai lavoratori autonomi informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

Collabora con le articolazioni dell'Area Edilizia e Infrastrutture per la progettazione e la realizzazione di nuove strutture e impianti e per messa a norma di edifici esistenti.

Al Servizio afferisce:

Unità Operativa Gestione Prevenzione e Protezione – Sicurezza Apparecchiature e Impianti
cui sono attribuite le seguenti competenze:

- a) valutazione dei rischi, individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, ed assistenza per l'applicazione del Regolamento della Sicurezza;
- b) rilevamento ed aggiornamento della mappa dei rischi, dei piani di sicurezza e protezione, stesura del documento di valutazione dei rischi ed ottemperanza a tutto quanto disposto dagli artt. 28-29-30-31-32-33 del D.lgs n. 81 del 09.04.2008;
- c) collaborazione con le articolazioni dell'Area Edilizia e Infrastrutture, nella fase di progettazione, per la verifica dell'adeguamento alla normativa vigente degli ambienti di lavoro;



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PARMA

- d) individuazione e proposizione dei corsi di formazione ed informazione dei lavoratori in ambito di prevenzione e protezione dai rischi professionali, in accordo con il Settore Formazione e Servizi al Personale;
- e) valutazione dei rischi per gli aspetti impiantistici inerenti le apparecchiature e i locali tecnici;
- f) collaborazione alla stesura di procedure di sicurezza per le varie attività organizzative;
- g) collaborazione con le articolazioni dell'Area Edilizia e Infrastrutture nella progettazione e nella verifica degli impianti per quanto è inerente la sicurezza, nonché per l'installazione di nuove dotazioni di sicurezza;
- h) collaborazione per gli adempimenti di legge per l'installazione e l'esercizio di apparecchiature;
- i) collaborazione alla realizzazione e all'aggiornamento del registro delle apparecchiature e degli impianti soggetti a regime autorizzatorio e/o di verifica periodica;

Afferiscono all'Unità Operativa le seguenti UFB:

Unità Funzionale di Base - UFB Gestione Prevenzione e Protezione

Preposta ad attività amministrative e tecniche inerenti la prevenzione e la protezione, sotto il coordinamento del Responsabile dell' Unità Operativa e del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione.

Unità Funzionale di Base - UFB Sicurezza Apparecchiature e Impianti

Preposta ad attività amministrative e tecniche inerenti la sicurezza delle apparecchiature e degli impianti sotto il coordinamento del Responsabile dell' Unità Operativa e del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione.



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PARMA

SERVIZIO DI FISICA SANITARIA

Fermo restando che il Responsabile del Servizio di Fisica Sanitaria è designato con specifico incarico formale del datore di lavoro (Rettore, legale rappresentate, presidente del C.d.A.) tra persone in possesso di specifiche competenze e requisiti professionali cui risponde direttamente per la sua attività di sorveglianza dalle radiazioni ionizzanti sui luoghi di lavoro e quant'altro inerente la sua nomina, le competenze del Servizio sono quelle più sotto declinate.

Il Servizio di Fisica Sanitaria, in ottemperanza a quanto previsto dalle vigenti normative, ha come compito primario la sorveglianza fisica della protezione dei lavoratori e della popolazione contro i rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti e non ionizzanti, in ambito universitario, avvalendosi della collaborazione di Esperti Qualificati e del Servizio di Medicina Preventiva dei Lavoratori. Al Servizio sono attribuite le seguenti competenze:

- a) coordinamento delle attività e delle azioni di protezione relative alla sorveglianza fisica dalle radiazioni ionizzanti, unitamente ai compiti propri dell'Esperto Qualificato in Radioprotezione di cui al D.Lgs n. 230/95;
- b) controlli di radioprotezione, controlli di qualità e valutazione dei rischi nelle pratiche comportanti l'impiego e la detenzione di macchine radiogene o sorgenti radioattive (sigillate e non sigillate) nei laboratori e strutture dell'Ateneo;
- c) consulenza e supporto nella gestione e smaltimento di materiali radioattivi;
- d) misure di radioattività naturale, in particolar modo radon;
- e) misure e valutazioni dei livelli di esposizione di personale e ambienti a campi elettromagnetici, rumore e vibrazioni in collaborazione con il Servizio Prevenzione e Protezione. Trasmissione dei risultati delle misure al Servizio di Medicina Preventiva dei Lavoratori per la valutazione del rischio sulla base della normativa vigente;
- f) attività di informazione e formazione degli operatori;
- g) gestione registri di radioprotezione, dosimetri e schede dosimetriche; aggiornamento continuo del data base del personale esposto a rischio di radiazioni ionizzanti e trasmissione dati agli uffici competenti;
- h) predisposizione dei provvedimenti di riconoscimento dell'indennità di rischio radiologico nei confronti del personale individuato dall'apposita Commissione e stesura dei relativi Decreti Rettorali;
- i) collaborazione in attività di studio e ricerca in Fisica Sanitaria;
- j) attività di carattere amministrativo, organizzativo e logistico connesse ai compiti istituzionali del servizio.



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PARMA

SERVIZIO DI MEDICINA PREVENTIVA DEI LAVORATORI

In ottemperanza a quanto previsto dalla vigente normativa, il Servizio è preposto alla sicurezza, monitoraggio dei rischi e sorveglianza sanitaria del personale dipendente o equiparato. Al Servizio sono attribuite le seguenti competenze:

- a) attività di rilevazione, monitoraggio e valutazione dei rischi, sopralluoghi, misure e rilievi ambientali;
- b) sorveglianza sanitaria a favore del personale esposto a radiazioni ionizzanti in collaborazione con il Servizio di Fisica Sanitaria, ivi compreso l'effettuazione di visite mediche ed accertamenti strumentali e di laboratorio;
- c) attività di informazione e formazione dei lavoratori sulla base di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di sicurezza, igiene e medicina del lavoro;
- d) gestione dell'archivio informatizzato delle attività soggette alla sorveglianza del Servizio;
- e) rapporti con le strutture dell'Ateneo ed i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS);
- f) attività di rilevazione ed aggiornamento, di concerto con i responsabili delle strutture dell'Ateneo, del personale soggetto a rischio ordinario- ascrivibile ai gruppi di cui al DPR del 05.05.75 n. 146 e del DPR del 20.07.84 – con predisposizione dei relativi provvedimenti e loro comunicazione agli uffici interessati;
- g) organizzazione e gestione dei laboratori esistenti con manutenzione della strumentazione, messa a punto e validazione delle metodiche sino alla stesura dei referti;
- h) attività di carattere amministrativo, organizzativo e logistico connesse ai compiti istituzionali del servizio.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PARMA

Centro di servizi per la Salute, Igiene e Sicurezza nei luoghi di Lavoro

Prot. n. 13

Parma, 30/04/2015

Tit. VI cl. 8

Al Personale tecnico amministrativo
del Centro di Servizi per la Salute, Igiene e
Sicurezza nei Luoghi di Lavoro

Al Dirigente
Area Risorse Umane

Oggetto: determina del Presidente di assegnazione del personale alle articolazioni organizzative del Centro di Servizi per la Salute, Igiene e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro

visto il D.D. n. 4/2015, prot. n. 3541 del 29 gennaio 2015 di assegnazione del personale a questo Centro;

preso atto che in attuazione degli artt. 2 e 10 delle "Linee Generali di Organizzazione dell'Ateneo", anche il Presidente del Centro di Servizi per la Salute, Igiene e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro deve provvedere, con specifico atto, ad assegnare il personale alle articolazioni organizzative, in funzione delle esigenze organizzativo-gestionali delle stesse, nel rispetto dei principi di valorizzazione e arricchimento delle competenze e delle professionalità del personale e delle mansioni previste in relazione alle Categorie di inquadramento contrattuale;

esaminati i curricula dei dipendenti coinvolti, facendo seguito ai colloqui intercorsi e sentiti i responsabili delle articolazioni organizzative, con la presente:

si dispone

l'assegnazione del personale alle articolazioni organizzative con decorrenza 1° febbraio 2015, così come qui sotto indicato (che non ricomprende i responsabili delle menzionate strutture già assegnati alle stesse):

Struttura assegnazione	di	Nome e Cognome	Categoria	Area
Articolazione Organizzativa Servizio di Fisica Sanitaria		SILVIA LUMINOSO	D	AMMINISTRATIVA
		CESARE DALLEDONNE	C	TECNICA
Articolazione Organizzativa Servizio di Prevenzione e Protezione		ROSARIO ARICO'	C	TECNICA
		NICHOLAS CANTONI	C	TECNICA
		NICOLA CHIAPPONI	C	TECNICA
		FILIPPO MERUSI	C	TECNICA
		LUCA PELOSI	C	
Articolazione Organizzativa Servizio di Medicina Preventiva		ALESSANDRA BIANCHET	C	SOCIO-SANITARIA
		STEFANIA CAVAZZINI	D	SOCIO-SANITARIA
		MARIA FANTINI	C	SOCIO-SANITARIA
		ROMINA GHINELLI	D	SOCIO-SANITARIA
		ROBERTA OLIVIERI	C	AMMINISTRATIVA
		PAOLO SERENO	C	AMMINISTRATIVA

Cordiali saluti

IL PRESIDENTE
Prof. Arturo Arduini